



**Emendamenti allo schema di
Decreto legislativo recante**

***Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario.***

Audizione Commissione Bicamerale per l'Attuazione del Federalismo Fiscale

17 Febbraio 2011

EMENDAMENTI

CAPO II - AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE PROVINCE

All'art. 12 premettere il seguente comma:

- 0. Ai fini dell'attuazione del presente capo non si tiene conto delle riduzioni previste dal comma 2, art.14 del decreto legge 78/10 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.**

MOTIVAZIONE:

E' necessario che venga espressamente richiamata la norma contenuta nell'ultima parte del comma 2 dell'art. 14 del decreto 78/10, laddove si sottolinea che i tagli ai trasferimenti erariali stabiliti dall'art. 14 della legge n. 122/10 non incidono sull'attuazione dell'art. 11 della legge delega n.42/09 e dunque sul finanziamento delle funzioni degli enti (di cui l'autonomia di entrata è parte fondante). Si ricorda che tale taglio ammonta a 500 milioni a decorrere dal 2012 e dunque per l'attuazione delle disposizioni contenute dal capo II dello schema di decreto legislativo in esame è necessaria la relativa copertura finanziaria.

ART 13
(Tributi propri connessi al trasporto su gomma)

- **Al comma 2, sostituire la parola “2014” con la parola “2012”**
- **Al comma 3, dopo le parole “Agenzia delle entrate” aggiungere le parole “da emanarsi entro il 2011”**
- **Al comma 6 (come da riformulazione ai sensi dell’intesa in CU) aggiungere il seguente periodo: “Entro il 2011 il Ministero dell’Economia provvede alla rideterminazione delle misure dell’imposta provinciale di trascrizione con proprio decreto modificativo del dm 27 novembre 1998, n. 435. Con successivo decreto legislativo correttivo si provvede al riordino dell’imposta provinciale in ordine al presupposto e misura dell’imposta, soggetti passivi, maggiorazioni, esenzioni ed agevolazioni”**

MOTIVAZIONE

Tali emendamenti, che pur tengono conto dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata lo scorso 16 dicembre, mirano ad anticipare al 2012 l’autonomia tributaria delle Province, consentendo loro di aumentare ovvero diminuire l’imposta RCauto, e contestualmente di avere, attraverso il modello di denuncia dell’imposta da parte degli assicuratori, gli strumenti necessari ad acquisire le informazioni essenziali per la politica di contrasto e recupero dell’evasione.

Per quanto concerne invece l’Imposta provinciale di Trascrizione, gli emendamenti mirano al disciplinare il percorso normativo che dovrà portare alla ridefinizione dell’attuale imposta secondo un modello più coerente con l’autonomia tributaria provinciale connessa al trasporto su gomma.

ART.14

(soppressione dei trasferimenti statali alle province e compartecipazione provinciale all'accisa sulla benzina) (modificare rubrica con: soppressione dei trasferimenti statali alle province e compartecipazione provinciale all'irpef)

- Al comma 2 e al comma 4 sostituire la parola “sentita” con le parole “d’intesa”
- Al comma 2, sostituire le parole “e dalla addizionale sopresse ai sensi dei commi 6 e 7” con le parole “, dalle imposte e dalla addizionale sopresse ai sensi dei commi 6,7, 8 e 9, al lordo delle maggiorazioni eventualmente deliberate dalle Province al momento dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo”
- Al comma 3 dopo le parole “trasferimenti statali” aggiungere le parole “correnti ed in conto capitale come certificati nel rendiconto 2008”
- Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

8. A decorrere dall’anno 2012 è soppresso il tributo ambientale di cui all’art. 19 del dlgs 504/92. Il gettito relativo è sostituito con l’attribuzione di quota della compartecipazione di cui al primo comma.

9. A decorrere dall’anno 2012 per le Province sono soppressi il canone di occupazione spazi o aree pubbliche di cui all’art. 63 del dlgs 446/97 e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche delle province di cui all’art. 38 del dlgs 507/93. Il gettito relativo è sostituito con l’attribuzione di quota della compartecipazione di cui al primo comma.

10. A decorrere dal 2013, su proposta del Ministero dell'Economia con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato Città Autonomie Locali, è determinata l'aliquota di compartecipazione Irpef per ciascuna Provincia. La medesima aliquota è rideterminata ogni due anni per ogni Provincia in relazione all'andamento del gettito irpef rilevato nei singoli territori provinciali sulla base di criteri da definire con apposita intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali.

MOTIVAZIONE:

Acquisito con l'accordo che sia l'Irpef il tributo erariale cui far partecipare le Province, ai sensi dell'art. 119 Cost, si sottolinea come sia necessario (al pari di quanto previsto per i Comuni) stabilire fin da subito che l'attribuzione della compartecipazione all'Irpef sia realizzata in maniera da garantire dinamicizzazione del gettito e territorializzazione dello stesso.

L'emendamento al comma 3 esplicita chiaramente che la fiscalizzazione deve avvenire sulla base dei trasferimenti correnti ed in conto capitale come certificati dai bilanci 2008 delle Province.

Le esigenze di semplificazione del sistema impongono un maggiore snellimento del numero dei tributi. L'addizionale al tributo ambientale Tarsu/Tia deve essere più coerentemente attribuita ai Comuni, che già oggi sono gli enti impositori, e successivamente compensati alle Province attraverso la compartecipazione al tributo erariale.

Anche la Tosap/Cosap eventualmente stabilite dalle Province devono essere soppresse e sostituite con il gettito di compartecipazione Irpef.(cfr emendamenti comma 2, 8 e 9).

Va inoltre sottolineato che il processo di fiscalizzazione (e di semplificazione del sistema tributario) qui proposto dovrà necessariamente tener conto delle aliquote e maggiorazioni eventualmente determinate dalle Province al momento della soppressione delle relative imposte, al fine di garantire il medesimo gettito.

Dopo art. 14 inserire il seguente

ART. 14-BIS

(Assegnazione alle Province dei residui perenti loro spettanti)

- 1. I residui passivi perenti e non reiscritti in bilancio di cui ai capitoli del Ministero dell'Interno numeri 1316, 1317, 1318 spettanti alle Province, e compensati con le restituzioni da queste dovute all'erario ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 31, co.12 della legge n.289/2002, vengono liquidati alle Province attraverso un piano quinquennale dal 2012 al 2016 da definire attraverso apposita intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali entro il 31.12.11.**

MOTIVAZIONE

L'esigenza imprescindibile che qui si rappresenta è quella di avviare la fase attuativa del federalismo fiscale, al netto delle partite debitorie dell'erario nei confronti delle Province, le quali non hanno percepito i trasferimenti erariali loro spettanti, ai sensi delle allora vigenti regole sulla tesoreria, ma che sono state utilizzate dagli enti per la chiusura e la regolarizzazione dei loro bilanci negli ultimi 10 anni. Allo stesso tempo sarà necessario compensare tale partita debitoria con i crediti vantati dall'erario nei confronti di quelle Province (circa 22) che ancora versano annualmente all'erario circa 180 milioni annui a fronte delle disposizioni inerenti i conguagli sui trasferimenti erariali a fronte dell'attribuzione dell'imposta Rcauto, dell'Ipt e del trasferimento del personale ATA allo stato avvenuta nel 2000.

Nessun processo di effettivo federalismo fiscale può essere avviato se non viene definitivamente riequilibrato tale fenomeno, che rappresenta attualmente un vero e proprio vulnus alla efficacia dell'intero sistema di finanziamento definito dalla legge delega n. 42/09.

A tale proposito si ricorda quanto riportato nella relazione conclusiva della Corte dei Conti concernente "la gestione delle misure consequenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni rilevate nelle relazioni finanziarie tra Stato e Autonomie territoriali" lo scorso 10 dicembre 2010, nella quale si rilevano "le partite creditorie vantate dagli enti locali per ulteriori 3,114 miliardi di euro".

ART. 15

Modificare la rubrica (Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario alle Province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale e ad altri tributi regionali)

- **Al comma 1, dopo le parole “di parte corrente ” aggiungere le seguenti “e di parte capitale come certificati nel rendiconto 2008 delle Province”**
- **Al comma 4 dopo la parola “istituisce” inserire le parole “per il 2012”. Alla fine del periodo aggiungere il seguente: Il fondo regionale di riequilibrio termina a decorrere dall’1.1.2013; conseguentemente le regioni determinano la quota di compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale e o ad altri tributi regionali per ciascuna provincia.**

MOTIVAZIONE:

Gli emendamenti proposti mirano a garantire che la soppressione dei trasferimenti regionali e la loro contestuale trasformazione in compartecipazione alla tassa automobilistica regionale e ad altro tributo regionale, sia riferita sia alla parte corrente che a quella in conto capitale, nella misura corrispondente a quanto riportato dai certificati di rendiconto 2008, in coerenza con quanto previsto dall’art. 21, comma 1, lett.e) punto 2 della legge n.42/09. Ciò consente di “sterilizzare” i tagli operati dal dl 78/10 e che hanno inciso anche nei bilanci regionali, in analogia a quanto richiesto per la fiscalizzazione dei trasferimenti erariali.

Senza l’emendamento al comma 4 si determinerebbe l’assurdo che non ci sarebbe una reale compartecipazione delle Province a tributi regionali, ma semplicemente un trasferimento regionale alle province di anno in anno stabilito. Il fondo di riequilibrio peraltro, mantenendosi la norma nella sua formulazione attuale, confluirebbe – in una data non definita – nel fondo perequativo.

ART. 17

(Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale)

- **Al comma 1, sostituire le parole “a decorrere dall’anno” con “per l’anno” e sopprimere il secondo periodo.**

- **Al comma 3 aggiungere alla fine del comma le parole “per il solo anno 2012”**

MOTIVAZIONE:

In considerazione dell’attribuzione della compartecipazione irpef che sia dinamica e legata al territorio, e non meramente livellata in via definitiva alla soppressione dei trasferimenti erariali, si ritiene opportuno modellare il fondo sperimentale consentendo che ad esso affluiscano tutte le risorse derivanti dalla compartecipazione solo per il primo anno, per poi successivamente procedere ad una determinazione della aliquota per ogni singolo ente.

L’ulteriore anomalia, che si chiede di correggere con gli emendamenti proposti, è che l’intero fondo costituito dalla compartecipazione irpef provinciale confluirebbe tutto nella perequazione a regime con l’attivazione del fondo di cui all’art. 19.

**DOPO L'ART. 24 al CAPO V NORME FINALI ED ABROGAZIONI,
INSERIRE IL SEGUENTE:**

ART. 24 BIS (Disposizioni ulteriori)

1. L'autonomia finanziaria delle regioni, delle province e dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale.

3. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza Unificata, sono stabiliti i livelli di servizio da erogare, aventi caratteristiche di generalità e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

4. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, alle Province e ai Comuni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell' Economia e delle finanze, sono definite le modalità che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 comma 1 lett.d) e dall'articolo 8, comma 1, lettera i) della legge n. 42/09.

MOTIVAZIONE:

Si richiede che con le modifiche apportate dalle Regioni in sede di Intesa in Conferenza Unificata, relativamente alla compatibilità degli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità nonché alla necessaria copertura delle funzioni ulteriormente ed eventualmente trasferite da Stato a Regioni ed enti locali, vengano previste anche per Province e Comuni. Pertanto le norme di cui all'art. 1bis e 6 comma 2bis (intesa CU) devono essere inserite tra le disposizioni di cui al capo V "Norme finali ed abrogazioni" ed i relativi effetti estesi anche agli enti locali.